

Ente richiedente	Quesito	Risposta	Note
LIGURIA	<p>1) quando al punto 5.3. si afferma “Fermo restando l’ammontare massimo finanziabile, sarà ammessa la presentazione di un unico progetto da parte di più ambiti a tal fine consorziati, con individuazione di un ATS capofila assegnatario delle risorse” questo significa che nel caso per es. di tre ATS che si consorzino il budget su cui possono fare affidamento è quello previsto per un solo ATS o quel budget può essere moltiplicato per tre?</p> <p>2) I beneficiari previsti nella tabella al punto 5.2 sono un target per ogni ATS oppure sono complessivi a livello nazionale?</p>	<p>Se gli Ambiti decidono di gestire una pluralità di progetti in maniera associata, potranno gestire in maniera associata anche le risorse relative al numero di progetti che gestiscono. Laddove gli Ambiti decidano di gestire in maniera associata un singolo progetto, il budget verrà calcolato per singolo progetto. il budget è parametrato al numero di progetti attivati e non al numero di ambiti che li attivano.</p> <p>i beneficiari sono individuati a livello nazionale.</p>	
FRIULI VENEZIA GIULIA	<p>1) Con riferimento alla linea di attività 1.1 “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini” gli ATS chiedono come vada inteso il riferimento all’”estensione” del modello PIPPI e quali saranno in linea di massima le voci di costo finanziabili (in particolare sarà prevista la possibilità di assumere stabilmente nuovo personale dedicato?). Inoltre è rilevante sapere come si intersecano i progetti PIPPI che saranno finanziati con il PNRR con quelli finanziati nell’ambito del Fondo nazionale politiche sociali, in particolare se la partecipazione alle progettualità finanziate con il fondo nazionale precluderà o limiterà la partecipazione ai bandi PNRR;</p> <p>2) Con riferimento alla linea di attività 1.2 “Autonomia degli anziani non autosufficienti”: gli interventi strutturali di riqualificazione delle strutture residenziali si riferiscono alle sole strutture gestite dagli ATS oppure anche a quelle gestite da altri enti pubblici o enti del terzo settore? In quest’ultimo caso, quali rapporti formali devono intercorrere fra ATS e gli altri partner gestori di strutture?</p>	<p>Il piano di attività per l’implementazione della linea di investimento Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini sarà allegato all’emandando bando e prevede attività omogenee sia per gli ambiti finanziati sul PNRR sia per gli ambiti finanziati sul FNPS. La partecipazione al FNPS potrebbe non precludere la partecipazione al bando PNRR laddove a livello regionale siano stati coperti tutti gli ambiti e restino delle progettualità non assegnate.</p> <p>Possano essere riqualificate strutture gestite da ATS o da altri Enti Pubblici. Nulla toglie che a livello locale l’Ambito possa organizzare i rapporti con il terzo settore con gli ordinari strumenti che l’ordinamento italiano vigente mette a disposizione.</p>	

<p>3) In Regione FVG la gestione della disabilità (in particolare adulta) è delegata a enti gestori che non sono ATS (Consorzi, Aziende sanitarie). Potranno partecipare ai bandi anche tali enti gestori oppure i soggetti attuatori potranno essere esclusivamente gli ATS? In caso di risposta negativa, l'ATS potrà presentare domanda in qualità di ente capofila nell'ambito di un accordo di programma con tali enti?</p>	<p>I beneficiari delle risorse del PNRR sono gli Ambiti territoriali sociali e i singoli Comuni. Sarà l'ambito territoriale (e per esso il comune capofila)- o il Comune - a dover presentare domanda, a ricevere le risorse e a rendicontare. Nulla toglie che a livello locale l'Ambito si possa organizzare con gli ordinari strumenti che l'ordinamento italiano vigente mette a disposizione.</p>	
<p>4) Potranno essere ammessi a finanziamento progetti già previsti nell'attività programmatica degli ATS per il 2022, per i quali esiste già un atto di accordo di coprogettazione formalizzato con impegno delle relative risorse, senza però che al momento siano state avviate le attività e sostenuti i relativi costi?</p>	<p>I progetti devono rispondere ai criteri e ai requisiti previsti dal Piano Operativo e dall'emanando bando e dovranno rispettare il divieto del doppio finanziamento. Se compatibili, è possibile riorientare i progetti per i quali è già avviato un accordo di progettazione purchè non già finanziato.</p>	
<p>5) Per quanto riguarda le linee di investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" e 1.3 "Housing temporaneo e stazioni di posta" si chiede di poter conoscere in linea di massima quali saranno le spese di ristrutturazione ammissibili e in particolare se saranno ammissibili interventi di non sola ristrutturazione ma anche di demolizione e ricostruzione, nonché di ripristino di edifici crollati o demoliti</p>	<p>L'investimento prevede spese per la "ristrutturazione". Ci si riserva di approfondire se è possibile prevedere le spese di demolizione e di ristrutturazione.</p>	
<p>6) Saranno ammissibili spese per l'assunzione o l'utilizzo di personale amministrativo specificamente dedicato alla gestione amministrativa dei progetti e alla rendicontazione dei fondi?</p>	<p>I criteri di ammissibilità della spesa dovrebbero essere simili a quelli delle risorse del Fondo sociale europeo. Ad ogni modo, per il momento non è stata ancora emanata alcuna circolare MEF in materia.</p>	<p>Per i costi del personale, si rinvia, inoltre, al decreto-legge 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge 113 del 6 agosto 2021 e, in particolare, all'art. 1, in base al quale le Amministrazioni titolari di interventi possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificatamente destinato a realizzare gli interventi/progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto.</p> <p>Riguardo la definizione di "titolarità" dell'intervento, si specifica che, quando le Amministrazioni centrali procedono all'attuazione dei progetti secondo la modalità A REGIA, questi ultimi rientrano nella titolarità di altri organismi pubblici o privati che vengono selezionati dalle Amministrazioni centrali secondo le modalità e gli strumenti amministrativi ritenuti più idonei (avvisi pubblici, manifestazioni di interesse, ecc.), in base alle caratteristiche dell'intervento da realizzare e in linea con quanto indicato nel PNRR.</p> <p>L'art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: "i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR".</p> <p>L'art 9 c. 1 del medesimo decreto specifica che "alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le provincie</p>

LOMBARDIA	Chiarimento rispetto al paragrafo 5.4 "Modalità di finanziamento", c'è probabilmente un refuso? sia nella lettera a sia nella lettera b si parla di effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all'avvio	Leggasi la lettera c come 75% della somma erogata come primo acconto.	
LIGURIA	1) In relazione alla prima linea di investimento riferita ai servizi ed agli interventi utili al supporto delle capacità genitoriali, si chiede se il bando relativo alla linee di intervento 1.1 farà riferimento al metodo "PIPPi" con tutti gli obblighi correlati (ad es. utilizzo della piattaforma dell'Università di Padova) oppure sarà riconosciuta una autonomia delle Amministrazioni nell'individuazione delle migliori modalità di realizzazione.	le modalità di implementazione sono del tutto omogenee alle progettualità finanziate sul FNPS. Nel bando saranno specificati i varilivelli cui possono aderire gli ambiti.	
	2) Quale livelli di dettaglio dal punto di vista tecnico sarà richiesto per i progetti che prevedono ristrutturazioni di immobili? Si sottolinea come per gli ambiti territoriali sociali la necessità di produrre in tempi brevi documentazione tecnica di competenza degli uffici lavori pubblici (es. progetto di fattibilità definitivo o esecutivo ecc) possa rappresentare una criticità.	La documentazione tecnica per i progetti che prevedono la ristrutturazione di immobili dovrà essere allegata alla scheda di progetto. È previsto che la documentazione sia corredata di allegati tra i quali una descrizione della proposta di intervento architettonico/strutturale/impiantistico, una scheda di analisi ambientale, foto aeree dell'area e mappa catastale georeferenziata, planimetria generale, verifica di vulnerabilità sismica, computo metrico estimativo, ecc.	
	3) E' possibile acquistare dai privati degli scheletri immobili (lavori non terminati) per creare gruppi appartamenti pro anziani e disabili ai fini della rete di assistenza?	<p>nel PNRR si fa riferimento a "costruzione o ristrutturazione di immobili esistenti (pubblici o privati)" che si affiancano "ad altri interventi di rigenerazione con importanti ricadute sulla riqualificazione dei tessuti urbani più vulnerabili".</p> <p>(PAG. 201) "Gli interventi di costruzione o ristrutturazione di immobili esistenti (pubblici o privati), destinati a persone con gravi disabilità o da anziani non autosufficienti si affiancano ad altri interventi di rigenerazione con importanti ricadute sulla riqualificazione dei tessuti urbani più vulnerabili (periferie, aree interne del Paese)." (...) e trovando nuove aree anche tramite l'assegnazione di proprietà immobiliari confiscate alle organizzazioni criminali". nella definizione non si ritiene possa essere ricompreso l'acquisto, ancorchè di scheletri di immobili.</p>	
	4) Qualora le ATS presentino progetti distinti ma correlati (ad esempio sulle dimissioni protette), possono eventualmente stipulare accordi/convenzioni per la gestione coordinata delle attività, pur mantenendo la diversa titolarità dei finanziamenti e dei relativi oneri rendicontativi?	possono procedere all'attivazione di tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia di gestione associata dei servizi. Ai fini del PNRR gli accordi tra ambiti non rilevano. La titolarità del progetto e la gestione fanno capo al beneficiario individuato all'atto dell'adesione.	
EMILIA ROMAGNA	1) Con le risorse destinate agli investimenti in conto capitale è possibile l'acquisto di immobili (ad esempio appartamenti per housing first)? Ne caso, anche da parte di soggetti privati, previo vincolo di destinazione d'uso per congruo periodo di tempo?	è possibile costruire o ristrutturare immobili esistenti (pubblici o privati) e mettere a punto interventi di rigenerazione per la riqualificazione dei tessuti urbani più vulnerabili, anche individuando nuove aree tramite l'assegnazione di proprietà immobiliari confiscate alle organizzazioni criminali.	

<p>2) Per quali linee di finanziamento è ammissibile che l'immobile oggetto degli interventi strutturali NON sia di proprietà pubblica (fermo restando il vincolo di destinazione)?</p>	<p>è ammissibile che l'immobile oggetto degli interventi strutturali non sia di proprietà pubblica per le linee di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità; - Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta. 	
<p>3) Qualora in risposta ai bandi si decida di gestire i progetti con soggetti del terzo settore, è necessario candidare il progetto avendo già individuato i partner con un avviso pubblico?</p>	<p>No, la titolarità del progetto resta in capo al beneficiario individuato all'atto dell'adesione al bando, restando le modalità di gestione rimesse all'Amministrazione locale titolare.</p>	
<p>4) Una ATS può essere sia capofila di progetto che partner di altro progetto sovradistrettuale, nell'ambito della medesima linea di finanziamento?</p>	<p>bisogna tenere sempre presente il divieto di DOPPIO FINANZIAMENTO.</p>	

5) Cosa si intende esattamente con la frase “eventuali diversi mix di investimento/ finanziamento dei servizi rispetto a quelli indicati nelle tabelle saranno possibili nei limiti concessi dalla regolamentazione del PNRR”? Gli spostamenti sono sempre possibili (da conto capitale a spesa corrente e viceversa) ed entro quali limiti?

non appena sarà insediata l'Unità di missione verranno fornite le indicazioni specifiche sul punto.

A riguardo, si ritiene opportuno chiarire la differenza tra **doppio finanziamento** e **cumulo delle misure agevolative**. Le due nozioni si riferiscono a due principi distinti e non sovrapponibili. In particolare, il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Si tratta di un principio generale di gestione finanziaria applicabile al bilancio dell'Unione europea, ma valido quale regola generale anche per l'ordinamento interno.

Il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita nell'ambito dei PNRR dall'art. 9 del **Reg. (UE) 2021/241**. È pertanto prevista la possibilità di cumulare all'interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “...a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (divieto di doppio finanziamento).

A titolo esemplificativo, se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest'ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all'interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto.

A riprova di quanto sostenuto, si richiama il **Regolamento (UE) 1303/2013** che, al Considerando 38, ammette la possibilità di combinare varie tipologie di agevolazioni, a fronte di condizioni specifiche atte a scongiurare il doppio finanziamento. Inoltre, al Considerando 30, il medesimo Regolamento contempla la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione, sempre a condizione che sia evitato il doppio finanziamento. La distinzione tra i due principi risulta altresì evidente nelle disposizioni del **Regolamento (UE) 2021/241**, che, al Considerando 62, recita: “le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell'Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell'ambito del dispositivo e di altri programmi dell'Unione”. All'art. 9, lo stesso Regolamento ribadisce: “I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”.

È lasciata aperta, per costi diversi all'interno di un medesimo progetto o diverse quote parti del costo di uno stesso bene, la possibilità di cumulare il sostegno di diverse fonti finanziarie.

PIEMONTE	La suddivisione prevista in alcune linee d'azione tra spese di investimento e spese correnti è da intendersi in senso rigido o è plausibile prevedere forme di flessibilità e/o di scostamenti (e, in caso affermativo, entro quale limite) ?	non appena sarà insediata l'Unità di missione verranno fornite le indicazioni sul punto.	
	il bando ministeriale conterrà indicazioni chiare in merito alle spese ammissibili per ciascuna linea di azione ?	<p>il bando provvederà ad indicare i riferimenti normativi e regolamentari cui fare riferimento per l'ammissibilità della spesa. ad ogni modo una spesa, per essere considerata ammissibile, deve in primo luogo risultare coerente con le finalità previste dall'intervento e rispettare i vincoli definiti secondo la Missione, la Componente e l'Investimento PNRR di riferimento.</p> <p>Le operazioni inerenti i progetti finanziati sono regolate dalle norme di attuazione del PNRR e dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile. In merito all'ammissibilità delle spese, si dovrà fare riferimento, perciò, alla normativa nazionale e comunitaria, oltre alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e a quanto ritenuto attualmente ammissibile a valere sui Fondi SIE/PON. Si dovrà, inoltre, fare riferimento al dl 50/2016 s.m.i. e relativo regolamento attuativo.</p> <p>Ai costi ammissibili si applicano, inoltre, le opzioni di semplificazione previste dagli articoli 52 e seguenti del Reg UE 1060/2021, inclusi i costi indiretti.</p> <p>Le spese rendicontate devono rispettare il principio di addizionalità del sostegno dell'UE in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento UE 241/2021.</p> <p>Come stabilito dall'art. 17 del Reg UE 241/2021, sono ammissibili solo le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020, a condizione che soddisfino i requisiti previsti dal predetto Regolamento e che siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assunte in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, anche in materia fiscale e contabile; - effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti; - pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato. <p>L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.</p>	

	<p>Esiste la possibilità di destinare una parte del costo del singolo progetto a spese di assistenza tecnica (intesa in termini di spese di personale dedicato alla gestione amministrativa del progetto) ?</p>	<p>Per i costi del personale, si rinvia al decreto-legge 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge 113 del 6 agosto 2021 e, in particolare, all'art. 1, in base al quale le Amministrazioni titolari di interventi possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificatamente destinato a realizzare gli interventi/progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. Riguardo la definizione di "titolarità" dell'intervento, si specifica che, quando le Amministrazioni centrali procedono all'attuazione dei progetti secondo la modalità A REGIA, questi ultimi rientrano nella titolarità di altri organismi pubblici o privati che vengono selezionati dalle Amministrazioni centrali secondo le modalità e gli strumenti amministrativi ritenuti più idonei (avvisi pubblici, manifestazioni di interesse, ecc.), in base alle caratteristiche dell'intervento da realizzare e in linea con quanto indicato nel PNRR.</p>	
	<p>Rispetto all'attuazione delle misure, sarà possibile per i capofila agire tramite gli strumenti della coprogettazione (DM-72-del-31032021) ?</p>	<p>Gli ATS possono utilizzare lo strumento della co-progettazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel DM 72 del 2021 .</p>	
	<p>Nel caso di rete di partenariato composta da diversi Enti gestori facenti parte di un medesimo Ambito, l'Ente capofila dell'Ambito può essere individuato in modo discrezionale dall'Ambito stesso o deve risultare il medesimo che già risultava capofila rispetto al PON Inclusion e alle misure connesse ?</p>	<p>l'ente capofila deve essere quello che risulta nel registro degli ambiti in ambito SIUSS.</p>	

TRENTO

Le linee di attività riportate riguardano materie per le quali l'ordinamento provinciale stabilisce competenze multi-livello con ripartizioni tra Provincia ed Enti locali, incluse anche attività che riguardano l'integrazione socio-sanitaria. La Provincia vorrebbe operare sempre come Ambito territoriale sociale unico presentando un'unica proposta progettuale per ciascuna linea di attività per il corrispondente ammontare complessivo delle risorse assegnate per il triennio, indipendentemente dal numero dei progetti individuati per linea di attività. Nell'ambito della proposta progettuale unica i sotto-ambiti (tutte le 16 Comunità di Valle o alcune di esse in base al tema della linea di attività) saranno coinvolti quali partner del progetto. Ad ogni singolo partner sarà attribuito un ruolo e un budget di gestione, che terrà conto dei vincoli, dei criteri e delle prescrizioni previste per i singoli interventi, così come individuati anche dal Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 (di seguito Piano nazionale), applicando nella determinazione del budget dei partner, ove coerenti, i medesimi criteri di riparto adottati dal Ministero verso gli ambiti. A titolo esemplificativo per quanto riguarda la linea di attività 1.1.4 la partecipazione all'Avviso mediante un progetto unico da parte della Provincia, consentirebbe di coinvolgere quali partner tutti i 16 ambiti (ai quali sarà assegnata una quota di budget sulla base dei criteri indicati nella proposta progettuale) nei quali operano gli Assistenti sociali, garantendo all'intera platea attività di sostegno e supervisione professionale. L'ammontare delle risorse assegnate, in applicazione ai parametri previsti dalla Scheda LEPS 2.7.2 del Piano nazionale, permette infatti di intervenire su tutto il territorio provinciale e non solo su una parte di esso. Sarebbe infatti limitante indicare nell'unico progetto presentato dalla Provincia solo due sotto-ambiti di intervento al fine della realizzazione di due progetti limitatamente ad alcune parti del territorio provinciale come previsto dal Piano operativo, lasciando scoperto il restante territorio.

In sintesi considerata la configurazione del territorio, la distribuzione dei servizi e la differente ampiezza dei sotto-ambiti, la gestione tramite un unico progetto potrà determinare un risultato maggiormente efficace ed efficiente, sia in termini di realizzazione delle attività che di gestione finanziaria, piuttosto che modalità organizzative differenti e parcellizzate solo su alcuni territori/sotto-ambiti. L'opzione presentata rileva evidenti elementi di semplificazione amministrativa e rendicontativa, assicurando nel contempo la massima capillarità delle misure su tutto il territorio provinciale. Diversamente opinando si dovrà procedere, all'interno dell'unica proposta progettuale presentata dalla Provincia, con aggregazioni artificiose non corrispondenti ai sottoambiti provinciali, ai fini dell'esclusiva osservanza formale del numero dei progetti indicati nella nota del 17.12.2021.

Con riferimento al quesito 1, bisogna attenersi alle indicazioni del Piano operativo che prevede la possibilità che più ambiti si consorzino nella presentazione delle adesioni progettuali.

	<p>Anche alla luce della risposta al quesito 1 si richiede se la facoltà riconosciuta alle Province autonome di Trento e Bolzano di cui al paragrafo 5.3 del Piano Operativo è da intendersi esercitabile una tantum per tutte le linee di attività o se diversamente, l'opzione può essere esercitata per ciascuna linea di attività.</p>	<p>Riguardo al quesito 2, tale facoltà è esercitabile per ciascuna linea di finanziamento, anche con entità consorziate differenti.</p>	
SARDEGNA	<p>pg 13 -Si prevede il coinvolgimento nelle progettualità 500 ATS, per la realizzazione complessivamente di 700 autonomi progetti, ciascuno dei quali destinato tipicamente ad uno o due gruppi-appartamento, che si aggiungeranno a quelli già attivati, nell'ottica del perseguimento graduale di un Livello essenziale delle prestazioni sociali LEPS che assicuri la possibilità di partecipare ad un progetto per la vita indipendente a tutte le persone con disabilità che ne abbiano necessità.Pg 18-Nel caso dei progetti relativi all'investimento 1.2 potranno essere attivati più progetti nello stesso ATS, fermo restando che tendenzialmente tutti gli ATS dovranno partecipare alle progettualità ovvero alle analoghe progettualità previste a valere sul Fondo dopo di noi o sul Fondo non autosufficienza.Si chiede un chiarimento rispetto alla previsione del coinvolgimento di un numero di ATS inferiori al numero dei progetti. Inoltre si chiede se un ATS possa presentare più progetti da €715.000? Se un ATS possa presentare un progetto con solo alcune linee di attività?</p>	<p>come descritto nel Piano operativo, ciascun Ambito può presentare più progettualità nelle linee di intervento dove ciò è previsto (ad esempio nella linea 1.2). Laddove il numero delle adesioni sia inferiore ai progetti finanziabili previsti, il piano operativo prevede la possibilità che vengano riaperti i termini del bando. L'ATS deve presentare il progetto necessariamente conforme alle richieste del PNRR così come esplicitate nel PO e nell'emanando bando e, quindi, tendenzialmente è esclusa la possibilità di presentazione di progettualità parziali.</p>	
LOMBARDIA	<p>potranno presentare progetti anche le aziende speciali consortili e i consorzi individuati come capofila dei piani di zona?</p>	<p>l'ente beneficiario del PNRR è l'ATS. Se nel registro degli ATS presso il SIUSS sono individuati tali enti, la risposta è affermativa.</p>	
	<p>è possibile in una linea di investimento (nello specifico 1.1) partecipare congiuntamente come ambiti – con uno capofila - su una linea di attività (1.1.4) mentre sulle altre concorrere singolarmente come ambito?</p>	<p>si, i progetti dovranno essere presentati per singole linee di investimento.</p>	

<p>Nelle note esplicative dei vari interventi si fa riferimento ad immobili nella disponibilità pubblica o se privati con vincolo di destinazione. Cosa si intende per "disponibilità pubblica" (proprietà pubblica, SAS, SAP, dato in gestione ad ALER, gestiti tramite coprogettazione con Terzo Settore per politiche di housing..)? un immobile che è stato inserito nel piano delle alienazioni di un Comune può essere oggetto dell'investimento? in caso di immobili di proprietà privata il vincolo di destinazione deve essere presente già al momento della presentazione del progetto sul bando ministeriale?</p>	<p>sul quesito verrà interpellata l'istituenda unità di missione.</p>	
<p>rispetto alla linea di investimento 1.3 - housing temporaneo e stazioni di posta, in relazione al costo unitario di investimento, quantificato in € 500.000 per ogni progetto di housing first e in € 910.000 per ogni progetto di centro servizi, può essere previsto l'acquisto da parte del Comune capofila di immobili da destinare ai servizi previsti?</p>	<p>nella descrizione di cui al PNRR non è previsto l'acquisto.</p>	
<p>Investimento 1.1., linea di attività 1.1.1: è finanziabile progettualità non collegata al Progetto PIPPI?</p>	<p>no, la progettualità deve essere in linea con le linee di indirizzo sulla gentorialità vulnerabile >(PIPPI).</p>	
<p>Investimento 1.1.,linea di attività 1.1.2: sono finanziabili solo investimenti infrastrutturali? Se possibili anche dotazioni strumentali, queste possono essere previste anche negli appartamenti di proprietà privata dei destinatari?</p>	<p>nel PO espressamente si prevedono anche dotazioni strumentali e non è escluso l'intervento presso il domicilio privato dei destinatari.</p>	